Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 140 del 16 giugno 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 87

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1992, n. 314.

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 1992, n. 314.

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente: «Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1983;

Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);

Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;

Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) «apparecchiatura terminale»: l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;

b) «punto terminale di rete»: l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;

c) «impianto interno»: i sistemi di utente — ubicati in un fondo privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 — costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.

2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.

Art. 2.

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.

Art. 3.

1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.

2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.

3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dell'impianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato l'esito positivo del collaudo.

4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio dell'originale all'abbonato.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 4.

1. Ai fini della installazione, del collaudo, dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Gli abbonati possono provvedere direttamente all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.

Art. 6.

1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.

2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato consenta l'accesso.

3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale, diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.

4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o dell'apparecchiatura.

5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.

6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa autorizzata.

7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.

Art. 7.

1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.

Art. 8.

1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui all'art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.

4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.

Art. 9.

1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 maggio 1992

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1992
Registro n. 21 Poste, foglio n. 1

ALLEGATO 1

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE
(vecchio tipo)

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione telefonica tripolare utilizzata per l'allacciamento:

- alla rete telefonica commutata;
- alla rete "fonia-dati", allacciamento a due fili;
- ai circuiti diretti analogici, ad esclusione dei collegamenti per dati.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Dimensioni

La terminazione puo' essere con o senza portafusibili.

Forma e dimensioni corrispondono a quanto indicato nei rispettivi disegni allegati e precisamente:

a)- terminazione telefonica unificata tripolare - figure nn. 1 - 2 - 3.

b)- terminazione telefonica unificata tripolare con portafusibili: figure nn. 3 - 4 - 5.

Per le parti stampate in materiale termoplastico, sui disegni sono state indicate le quote essenziali e cioe' le quote inerenti alla funzionalita', all'ingombro, all'accoppiamento, mentre sono da

ritenersi indicative le quote che sono legate ai procedimenti tecnologici di stampaggio (ad es. alcuni raggi di raccordo, conicita' per consentire l'estrazione dei pezzi, esatta determinazione dei ritiri di materiale, ecc).

2.2 - Tolleranze

Per le quote dove sui disegni non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

± 0,1 mm per i particolari metallici lavorati;
± 0,2 mm per le quote essenziali ai fini dell'esecuzione delle parti stampate in termoplastica;
± 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica;
± 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.3 - Materiali

I materiali impiegati sono i seguenti:

2.3.1 - Terminazione tripolare

a)- Corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa e' ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezioni.

b)- Coperchio: come punto a)

c)- Molle di contatto: bronzo fosforo B7 UNI 2527 spessore 0,4 mm. nichelate.
Le molle possono essere anche realizzate in alpacca laminata per molle.

2.3.2 - Terminazione con portafusibili

Questa terminazione di forma e dimensioni identiche a quella senza portafusibili indicata nell'art. 2.3.1, e' contraddistinta da una impronta ricavata di stampo sul coperchio ed ha, in luogo dei tappi per la chiusura dei due fori per portafusibili, i seguenti materiali:

1)- ponticelli in lamiera di ottone OT 63 UNI 2012 spessore 0,35 mm nichelata;

2)- portafusibili composti dai seguenti pezzi:

- boccola anteriore filettata in OT 63 UNI 2012 nichelata;

- tappo a vite con filettatura a passo fine M 8x1 - UNI 4534-64 in OT 63 UNI 2012 nichelato;
- gabbia in lamiera in bronzo B7 UNI 2527 spessore 0,15 mm nichelata;

- molla a spirale in acciaio per molle C 72 UNI 3545 - 68.

3)- piastrine serrafili per morsetti af-bf in lamiera di ottone OT 63 UNI 2012 spessore 0,6 mm nichelate;

4)- grani filettati per morsetti af-bf in ottone OT 63 UNI 2012, nichelati.

2.4 - Proprieta' del materiale termoplastico

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprieta':

a)- proprieta' elettriche
- la rigidita' dielettrica, determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non e' inferiore a 10 KV/mm.

b)- altre caratteristiche

- astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

2.5 - Stampigliature

Nella figura 3 riguardante le parti in materiale termoplastico delle prese, sono indicate le posizioni dove compaiono le diverse stampigliature previste; queste sono ricavate in stampo in rilievo.

3. - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Tensioni

La linea telefonica e' attestata sui terminali "ae" e "be" (vedere fig. 1 e fig. 4).

La tensione continua nominale presente tra i due terminali e' pari a 60 V o 48 V. Non e' stabilito quale dei due terminali sia il positivo e quale il negativo.

3.2 - Correnti

La corrente continua massima che puo' attraversare i contatti e' pari a 110 mA.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

SEZ. CC
SEZ. BB
SEZ. AA
ALTO
Presa tripolare unificata
Corpo
Mat: Termoplastico

Figura 1

Figura 3

Presa tripolare unificata con e senza portafusibili - Corpo - Stampigliatura

2 - Libreria - S.O.G.U. n. 140.

Figura 4

Presa tripolare unificata con portafusibili
Corpo-Assieme

ALLEGATO 2

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE
(nuovo tipo)

1 - GENERALITA'*

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche per la terminazione telefonica tripolare di nuovo tipo utilizzata per l'allacciamento:

- alla rete telefonica commutata;
- alla rete "fonia-dati", allacciamento a due fili;
- ai circuiti diretti analogici ad esclusione dei collegamenti per dati.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Costituzione della terminazione

La terminazione telefonica tripolare di nuovo tipo e' costituita da due parti. Una zona accessibile solo al gestore ed una zona accessibile al gestore ed all'utente.

2.2 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita dalla presa telefonica propriamente detta e dai punti di attestazione degli apparati ausiliari (teletaxe, filo-diffusione) oltre che dai morsetti di attestazione dell'impianto interno di utente (figg. 4, 5, 6, 7, 8, 9).

----

* La terminazione caratterizzata dalle specifiche di cui al presente allegato sostituira' gradualmente quella di vecchio tipo (all. 1) e la cosiddetta "borchia fissa" che costituisce ancora, in alcuni casi, terminazione di rete.

2.2.1. Presa telefonica propriamente detta

La presa telefonica tripolare cui si fa riferimento e' identica a quella (senza porta fusibili) descritta nell'allegato n 1 come "Terminazione telefonica unificata tripolare (vecchio tipo)".

2.2.1.1 Dimensioni

Le forme e le dimensioni sono indicate nelle figg. 1, 2 e 3.

Per le parti stampate in materiale termoplastico, sui disegni sono state indicate le quote essenziali e cioe' le quote inerenti alla funzionalita , all'ingombro, all'accoppiamento, mentre sono da ritenersi indicative le quote che sono legate ai procedimenti tecnologici di stampaggio (ad es. alcuni raggi di raccordo, conicita' per consentire l'estrazione dei pezzi, esatta determinazione dei ritiri di materiale, ecc.).

2.2.1.2 Tolleranze

Per le quote dove sui disegni non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

± 0,1 mm per i particolari metallici lavorati;
± 0,2 mm per le quote essenziali ai fini dell'esecuzione delle parti stampate in termoplastica;
± 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica;
± 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.2.1.3 Materiali

I materiali impiegati sono i seguenti:

a) - corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa e' ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezioni;

b) - coperchio: come punto a);

c) - molle di contatto: bronzo fosforo B7 UNI 2527 spessore 0,4 mm nichelate.
Le molle possono essere anche realizzate in alpacca laminata per molle.

2.2.1.4 Proprieta' del materiale termoplastico

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprieta':

a) - proprieta' elettriche

- la rigidita' dielettrica determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non e' inferiore a 10 KV/mm.

b) - altre caratteristiche

- astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

2.2.1.5 Stampigliature

Nella figura 3 riguardante le parti in materiale termoplastico della terminazione sono indicate le posizioni dove compaiono le diverse stampigliature previste; queste sono ricavate in stampo in rilievo.

2.2.2 - Punti di attestazione degli apparati ausiliari e dell'impianto interno d'utente

I punti di attestazione degli apparati ausiliari sono realizzati mediante i morsetti a vite rappresentati nelle figg. 5 e 9.

3. - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Tensioni

La linea telefonica e' attestata sui terminali "ae" e "be" indicati nella fig. 1.

La tensione continua nominale presente tra i due terminali e' pari a 60 V o 48 V. Non e' stabilito quale dei due terminali sia il positivo e quale il negativo.

3.2 - Correnti

La corrente continua massima che puo' attraversare i contatti e' pari a 110 mA.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

Figura 1

Presa tripolare unificata
Corpo
Mat: Termoplastico

SEZ. A-A
Presa tripolare unificata
Coperchio
Mat: Termoplastico

Figura 2

Figura 3

	Presa tripolare unificata Corpo Stampigliatura

Figura 4

Terminazione telefonica unificata tripolare
(nuovo tipo) - Assieme

Figura 5

Terminazione telefonica unificata tripolare (nuovo tipo). Punti di attestazione apparati ausiliari e impianto interno d'utente.

Figura 6

Terminazione telefonica unificata tripolare (nuovo tipo) - Corpo

14.9
9
57.5
37.5
12
43.8
22
29
1
2
Terminazione telefonica unificata
tripolare (nuovo tipo).
Contenitore Coperchio interno

Figura 7

71.4
71.4
A
A
14.5
SEZIONE A-A
Terminazione telefonica unificata
tripolare (nuovo tipo).
Contenitore Coperchio esterno

Figura 8

lato centrale pubblica
lato impianto utente
Figura 9
Terminazione telefonica unificata
tripolare (nuovo tipo)
Schema di principio

ALLEGATO 3

TERMINAZIONE DI RETE PER TRASMISSIONE DATI PER COLLEGAMENTI DIRETTI ANALOGICI

1 - GENERALITA

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per trasmissione dati (TD), utilizzata negli impianti relativi ai collegamenti diretti analogici (CDA) e ai collegamenti analogici di accesso alla rete dati a commutazione di pacchetto (ITAPAC).

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita dalla presa N2

2.2 - Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa N2 (conformi alle norme DIN 40046, 41640 e 40045) sono riportate nella tabella 1 e nella figura 1.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

3 - Libreria - S.O.G.U. n. 140

TABELLA 1

Caratteristiche terminazione di rete

Caratteristiche elettriche

Massima corrente per contatto a temperatura ambiente +20 °C	1A
Tensione di lavoro	150 Vdc 125 Vac
Minima distanza tra contatti	0,4 mm
Rigidita' dielettrica:	
- pressione atmosferica da 860 a 1060 hPa	850V, 50Hz
- pressione atmosferica 300 hPa	280V, 50Hz
Resistenza del contatto non accoppiato (valore iniziale)	$<$ 20 mOhm
Resistenza del contatto accoppiato (valore iniziale)	$\leq$ 60 mOhm
Resistenza d'isolamento (valore iniziale)	$\geq$ 10 mOhm

Figura 1

Terminazione di rete per trasmissione dati su collegamenti diretti analogici (dimensioni in m/m)

ALLEGATO 4

TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI A 2,048 Mbit/s

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche della terminazione di rete utilizzata per la realizzazione di collegamenti numerici alla velocita' di 2,048 Mbit/s presso la sede d'utente.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Generalita'

Sono descritte nel seguito le caratteristiche meccaniche ed elettriche di interfacciamento fra il terminale d'utente e la terminazione di rete a 2,048 Mbit/s presso la sede d'utente.

2.2 - Caratteristiche meccaniche

La terminazione di rete presenta verso il terminale due connettori del tipo BNC femmina. I corrispondenti connettori BNC maschio di interconnessione al terminale devono essere collegati a cavi coassiali le cui caratteristiche meccaniche sono riportate in fig. 1.

2.3 - Caratteristiche elettriche

Le caratteristiche definite nel seguito possono essere ottenute da misure eseguite direttamente sul connettore d'accesso del circuito di emissione, chiuso su 75 ohm resistivi sbilanciati, e sul connettore relativo al circuito di ricezione.

Circuito di emissione (verso il terminale d'utente)

Il segnale numerico emesso e' conforme alle caratteristiche precisate nella tabella 1.

Comunque, la forma d'onda dell'impulso risulta contenuta entro i limiti indicati dalla maschera mostrata in fig. 2.

Circuito di ricezione (dal terminale d'utente)

L'impedenza nominale ad 1MHz del lato ricezione e' pari a 75 ohm sbilanciati.

La forma d'onda ammessa per il segnale in ricezione deve avere le stesse caratteristiche del segnale emesso.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

TABELLA 1

Caratteristiche del segnale elettrico emesso

Frequenza di cifra	2048 Kbit/s
Tolleranza della frequenza di cifra	$\pm 50 \times 10^{-6}$
Numero di coppie per ogni senso di trasmissione	1
Codice di interfaccia	HDB3 e AMI (1)
Impedenza nominale di carico	75 ohm resistivi
Forma dell'impulso	rettangolare con duty cycle 50%
Metodo di misura	mediante visualizzazione con oscilloscopio
Ampiezza dell'impulso	2,37 V ± 10%
Tolleranza del segnale in assenza di impulso	± 0,237 V
Rapporto d'ampiezza fra impulsi positivi e negativi	1 ± 0,05
Tempo di salita e di discesa fra il 10% ed il 90% dell'ampiezza dell'impulso	64 ns (2)
Sovraelongazione relativa all'ampiezza dell'impulso	20% (2)
Larghezza dell'impulso a meta' altezza	244 ± 20 ns

(1) Predisponibile

(2) Riferito ad impulsi di ampiezza e larghezza nominale.

Dati costruttivi

Rif	Descrizione	Dimensioni
1	Conduttore di rame stagnato	ø 0.5 mm.
2	Dielettrico in politene compatto	ø 2.9 mm.
3	Schermo costituito da fili di rame stagnato Angolo di trecciatura Fattore di ricoprimento	ø 0.10 mm. 21° } o { 12° 0,60 } o { 0,74
4	Schermo costituito da fili di rame stagnato Angolo di trecciatura Fattore di ricoprimento	ø 0.10 mm. 35° } o { 22° 0,69 } o { 0,69
5	Fasciatura nastro sintetico (eventuale)	
6	Guaina di PVC colore grigio RAL 7001 - Spess.	0,4±0,15 mm.
	Diametro esterno massimo	4.8 mm.
	Lunghezza delle matasse	250±20 m
	Peso del cavo	40 kg/km
	Raggio di curvatura minimo	40 mm.

Caratteristiche elettriche e meccaniche

Descrizione	Val. richiesti
Resistenza elettrica massima del conduttore centrale	95 ohm/km
Resistenza elettrica massima degli schermi	13 ohm/km
Resistenza di isolamento	10.000 Kohm·Km
Capacità mutua nominale	70 pF/m
Prova di tensione.	2 kVca o 4 kVcc
Impedenza all'ecometro riferita a 1 MHz	75±1 5ohm (*)
Peggior eco corretto non inferiore a	45 dB

* 75 + 2 ohm per il 20% della matassa

Figura 1 Caratteristiche meccaniche ed elettriche del cavo coassiale

NOTE

1) I limiti si applicano agli inpulsi delle due polarità
2) Il rapporto fra l'altezza degli impulsi positivi e negativi deve essere compreso tra 0,95 e 1,05
3) Maschera in accordo a CCITT 32540

Figura 2

Terminazione di rete per collegamenti a 2,048 Mbit/s

ALLEGATO 5

TERMINAZIONE MULTIPLA DI RETE

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche per la terminazione multipla di rete urbana, utilizzata quando sia necessario un punto di accesso a piu' linee per l'allacciamento:

- alla rete telefonica commutata;
- alla rete "fonia-dati" allacciamento a due fili;
- ai circuiti diretti analogici ad esclusione dei collegamenti per dati;
- alla rete telex.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Costituzione della terminazione

La terminazione viene costituita assemblando una serie di elementi, uno sull'altro, su una piastra-supporto metallica e serrando gli stessi mediante 2 tiranti verticali.

I blocchetti sono ciascuno della potenzialita' di due coppie e sono dotati di fori "guida trecciole" da entrambi i lati. (esempio in fig. 1).

2.2 - Collegamento alla terminazione

Per il collegamento delle coppie alla presa, il blocchetto prevede delle pagliette a saldare.

3 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Tensioni

Tra le pagliette su cui si attestano le linee e' presente una tensione continua pari a 48 V o 60 V. La posizione del polo positivo e di quello negativo non e' determinata.

Nel caso di utilizzazione della presa per il collegamento alla rete telex la tensione continua presente tra le pagliette e' pari a 120 V continui.

3.2 - Correnti

La corrente continua massima che puo attraversare le pagliette a saldare e' pari a 60 mA.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

Figura 1

Terminazione multipla

(esempio)

ALLEGATO 6

TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI TELETEX E TRASMISSIONE DATI SULLA RETE TELEX - DATI

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche della terminazione di rete utilizzata per collegamenti teletex e trasmissione dati sincroni (protocollo X.21 e X.21bis) sulla rete telex-dati a commutazione di circuito (rete telex dati=RTD) con velocita' 2400 bit/s, 4800 bit/s e 9600 bit/s.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita dalla presa X.21 bis per trasmissione dati e dalla presa X. 21 per teletex situate sul DCE (figura 1 e 2).

2.2 - Caratteristiche tecniche

- Interfaccia d'utente X.21bis

Per le applicazioni con velocita' di trasmissione fino a 9,6 kbit/s le caratteristiche elettriche e meccaniche dell'interfaccia (DTE/DCE) lato DCE sono rispettivamente quelle definite dalla racc. V.28 del CCITT e nello standard 2110 dell'ISO per il connettore d'interfaccia a 25 poli (fig. 1).

- Interfaccia d'utente X.21

Le caratteristiche elettriche dei circuiti d'interfaccia dal lato DCE debbono soddisfare alle specifiche della racc. X.27 del CCITT senza il carico di terminazione di cavo. Dal lato DTE dell'interfaccia, le caratteristiche elettriche sono quelle specifificate sia dalla racc. X.27 con o senza il carico di terminazione del cavo, sia dalla racc. X.26.

Per le caratteristiche meccaniche si deve fare riferimento alla norma internazionale ISO 4903 (relativa al connettore d'interfaccia DTE/DCE a 15 poli e all'assegnazione degli stessi) (fig. 2 tabella 1).

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

Figura 1

Connettore femmina a 25 poli per interfaccia X.21 bis e allocazione dei circuiti

Figura 2

Connettore a 15 poli per interfaccia X.21

TABELLA 1

Corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia ed i morsetti del connettore per interfaccia X.21

Circuito CCITT	Morsetto del connettore
T FILO A	2
C FILO A	3
R FILO A	4
I FILO A	5
S FILO A	6
G	8
T FILO B	9
C FILO B	10
R FILO B	11
I FILO B	12

T = dati trasmessi
R = dati ricevuti
C = circuito di controllo
I = circuito d'indicazione
S = temporizzazione di bit
G = massa elettrica

ALLEGATO 7

TERMINAZIONE PER CIRCUITI DIRETTI NUMERICI

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete utilizzata negli impianti relativi a circuiti numerici dedicati:

- per collegamenti di trasmissione dati;
- per accessi alla rete ITAPAC (X.25);
- per collegamenti via satellite con antenna singola.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita dal connettore d'interfaccia lato DTE appresso specificato situato su un dispositivo denominato DCE.

Tramite DCE, la rete fornisce al DTE la base tempi (clock) per la sincronizzazione della trasmissione e della ricezione dei dati. In base al segnale inviato dalla rete, con una frequenza dipendente dalla velocita' del collegamento definita alla stipula del contratto, viene selezionata automaticamente dal DCE la velocita con cui vengono scambiati i dati con il DTE.

2.2. - Caratteristiche tecniche

2.2.1 - Costituzione delle terminazioni

Le caratteristiche meccaniche ed elettriche delle terminazioni di rete CDN sono differenziate in funzione delle classi di velocita' d'utente.

2.2.2 - Interfaccia con terminazione X.21bis/V.28

Il collegamento alla terminazione si effettua attraverso i circuiti d'interfaccia descritti dalla racc. X.21bis del CCITT.

Le allocazioni dei morsetti del connettore d'interfaccia e le sue caratteristiche (vedi tabella 1) sono conformi allo standard internazionale ISO 2110 (25 poli).

I circuiti dell'interfaccia X.21bis e le relative allocazioni dei morsetti vengono mostrati in figura 1.

Le caratteristiche elettriche dei circuiti d'interfaccia sono conformi alla racc. V.28 del CCITT.

2.2.3 - Interfaccia con terminazione X.21

- Nomenclatura e corrispondenza tra circuiti e morsetti del connettore d'interfaccia.

• All'interfaccia X.21 sono presenti i circuiti conformi alla racc. X.24 del CCITT

T = dati trasmessi
R = dati ricevuti
C = circuito di controllo
I = circuito di indicazione
S = temporizzazione di bit
G = massa elettrica

In tabella 2 viene riportata la corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia e i morsetti del connettore.

- Caratteristiche del connettore di interfaccia

Le caratteristiche del connettore femmina sono conformi alla norma ISO DIS/4903. In fig. 2 e' riportato il disegno di massima del connettore.

- Caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia X.21

Le caratteristiche elettriche dei circuiti generatori e ricevitori dell'interfaccia X.21 sono conformi alla racc. V.11 (X.27) del CCITT.

2.2.4 - Interfaccia terminazione X.21bis/V.35

- Nomenclatura e corrispondenza tra circuiti e morsetti del connettore.

Nell'interfaccia sono presenti gli stessi circuiti di cui al paragrafo 2.2.2 eccettuato il circuito 108.

La corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia ed i morsetti del connettore (vedi norma ISO IS 2593) e' riportata in tabella 3.

- Caratteristiche del connettore di interfaccia

Le caratteristiche del connettore femmina sono conformi allo standard ISO 2593. In fig. 3 e' riportato il connettore e la relativa allocazione dei morsetti.

- Caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia X.21bis/V.35.

Le caratteristiche elettriche dei circuiti 103, 104, 114 e 115 sono conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato 4 della racc. V.35 del CCITT. Le caratteristiche elettriche degli altri circuiti d'interfaccia sono conformi alla racc. V.28 del CCITT.

2.2.5 - Interfaccia con terminazione X.21bis/V.36

- Nomenclatura e corrispondenza tra circuiti e morsetti del connettore.

All'interfaccia X.21bis/V.36 sono presenti gli stessi circuiti di cui al paragrafo 2.2.4.

La corrispondenza tra i circuiti di interfaccia ed i morsetti del connettore (vedi norma ISO IS 4902) e' riportata in tabella 4.

- Caratteristiche del connettore di interfaccia

Il connettore per interfaccia X.21bis/V.36 riportato in fig. 4 e' conforme allo standard ISO 4902 (femmina a 37 contatti).

- Caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia X.21bis/V.36.

Le caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia sono conformi rispettivamente a:

- racc. V.11 per C103, C104, C105, C114 e C115
- racc. V.10 per C106, C107, C109 e C142
- racc. V.10 categoria 2 per C140 e C141

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

Figura 1

Connettore femmina a 25 poli per interfaccia X 21 bis e allocazione dei circuiti

NB - Deve essere previsto il fissaggio a vite
del connettore maschio del DTE
Connettore a 15 poli per interfaccia X.21

Figura 2

M
A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
BB
CC
DD
EE
FF
HH
JJ
KK
LL
MM
NN
F
F _ Fissaggio femmina (filettato)
M - Fissaggio maschio (filettato)
Terminazione di rete per connettività numerica
Morsetti per interfaccia X.21 bis/V35

Figura 3

Figura 4

Connettore a 37 poli per interfaccia X.21bis/V.36

TABELLA 1

CIRCUITO N°	DESIGNAZIONE	ABBREV CCITT	DIREZIONE		TIPO *	NUMERO DEL MORSETTO DEL CONNETTORE
			DA DCE	A DCE		
102	Massa elettrica		-	-	-	7
103	Dati trasmessi	TD		X	D	2
104	Dati ricevuti	RD	X		D	3
105	Richiesta di trasmissione	RTS		X	C	4
106	Pronto a Trasmettere	RFS	X		C	5
107	DCE pronto	DSR	X		C	6
108	Richiesta di connessione	RTC		X	C	20
109	Indicatore dei dati ricevuti	RLSD	X		C	8
113**	Temporizzaz. di bit in trasmissione	TSET		X	T	24
114	Temporizzaz. di bit in trasmissione	TSET	X		T	15
115	Temporizzaz. di bit in ricezione	RSET	X		T	17
119	Informazione relativa agli scatti	SRX	X		D	16
122	Condizione di lavoro del C119	SDET	X		C	12
140	Richiesta di Loop 2b remoto	RL		X	C	21
141	Richiesta di Loop 3c locale	LL		X	C	18
142	Prova ad anello in corso	TI	X		C	25

* D = Dati ; C = Segnale di Controllo ; T = Temporizzazione

** Utilizzato in alternativa al C114 nel funzionamento come modem in banda base con temporizzazione Tx da DTE.

TABELLA 2

Corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia
ed i morsetti del connettore per interfaccia X.21

Circuito CCITT	Morsetto del connettore
T FILO A	2
C FILO A	3
R FILO A	4
I FILO A	5
S FILO A	6
G	8
T FILO B	9
C FILO B	10
R FILO B	11
I FILO B	12

T = dati trasmessi
R = dati ricevuti
C = circuito di controllo
I = circuito d'indicazione
S = temporizzazione di bit
G = massa elettrica

TABELLA 3

Corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia
ed i morsetti del connettore per interfaccia X.21bis//V.35

Circuito CCITT	Morsetto del connettore
102	B
103 FILO A	P
103 FILO B	S
104 FILO A	R
104 FILO B	T
105	C
106	D
107	E
109	F
114 FILO A	Y
114 FILO B	AA
115 FILO A	V
115 FILO B	X
140	N
141	L
142	NN

TABELLA 4

Corrispondenza tra i circuiti d'interfaccia ed i morsetti del connettore

Circuito CCITT	Morsetto del connettore
102	19
102 FILO A	37
102 FILO B	20
103 FILO A	4
103 FILO B	22
104 FILO A	6
104 FILO B	24
105 FILO A	7
105 FILO B	25
106 FILO A	9
106 FILO B	27
107 FILO A	11
107 FILO B	29
109 FILO A	13
109 FILO B	31
114 FILO A	5
114 FILO B	23
115 FILO A	8
115 FILO B	26
140	14
141	10
142	18

ALLEGATO 8

TERMINAZIONE DI RETE PER COLLEGAMENTI TELEX SULLA RETE TELEX-DATI

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete utilizzata per l'allacciamento dei terminali telex.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Dimensioni

La forma e le dimensioni delle terminazioni sono indicate nella figura 1.
Sono state riportate solo le quote essenziali e cioe' le quote relative all'accoppiamento.

2.2 - Materiali

I materiali impiegati sono i seguenti:

a)- corpo: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa e' ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezioni;

b)- coperchio: come punto a);

2.3 - Proprieta' del materiale

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle prese ha le seguenti proprieta':

a)- proprieta' elettriche

la rigidita' dielettrica determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291 non e' inferiore a 10 KV/mm.

b)- altre caratteristiche

- astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

3. - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1 - Tensioni

La tensione continua nominale presente tra i terminali e' pari a 120V in corrente continua. E' stabilito quale dei due fili terminali sia quello di trasmissione e quale quello di ricezione.

3.2 - Correnti

La corrente continua nominale che puo' attraversare i contatti e' pari a 40 mA.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

a'	Ricezione da CTX
b	Trasmissione da CTX
a	Massa telegrafica

Figura 1

Terminazione telegrafica
(dimensioni in m/m)

ALLEGATO 9

TERMINAZIONE DI RETE PER TRASMISSIONE DATI PER COLLEGAMENTI A QUATTRO FILI SULLA RETE FONIA-DATI

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche del punto terminale di rete per trasmissione dati (TD), utilizzato negli impianti relativi ai collegamenti a 4 fili su rete fonia dati (RFD).

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita dalla presa N2, situata su un dispositivo denominato ADU (attacco di utente).

2.2 - Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa N2 (conformi alle norme DIN 40046, 41640 e 40045) sono riportate nella tabella 1 e nella figura 1.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

TABELLA 1

<u>Caratteristiche elettriche</u>

Massima corrente per contatto	
a temperatura ambiente +20 C	1A
Tensione di lavoro	150 Vdc 125 Vac
Minima distanza tra contatti	0,4 mm
Rigidita' dielettrica:	
- pressione atmosferica da 860 a 1060 hPa	850V, 50Hz
- pressione atmosferica 300 hPa	280V, 50Hz
Resistenza del contatto non accoppiato	
(valore iniziale)	≤ 20 mOhm
Resistenza del contatto accoppiato	
(valore iniziale)	≤ 60 mOhm
Resistenza d'isolamento	
(valore iniziale)	≥ 10 MOhm

Figura 1

Terminazione di rete per T.D. su collegamenti a quattro fili (dimensioni in m/m)

ALLEGATO 10

TERMINAZIONE DI RETE PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' NUMERICA SULLA RETE FONIA-DATI

1 - GENERALITA'

1.1 - Oggetto dell'allegato

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete RFD utilizzata negli impianti relativi ai collegamenti numerici su rete fonia-dati.

2 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1 - Zona accessibile all'utente

La zona accessibile all'utente e' costituita da:

- connettore per interfaccia X.21
- connettore per interfaccia X.21bis.

Tale punto terminale e' posizionato su un dispositivo denominato ADU/N (attacco d'utente numerico) a cui viene collegato il terminale d'utente (DTE = data terminal equipment).

Tramite ADU/N la rete fornisce al DTE la base tempi (clock) per la sincronizzazione della trasmissione e della ricezione dei dati.

L'ADU/N prevede due tipi di terminazioni:

- DTE con interfaccia X.21
- DTE con interfaccia X.21bis.

La velocita' di trasmissione del DTE puo' essere di 48/64 kbit/s mediante opportuna predisposizione dell'ADU/N.

2.2 - Caratteristiche tecniche

- Interfaccia d'utente X.21

Il DTE si collega all'ADU/N mediante i circuiti di interfaccia descritti dalla racc. X.21 del CCITT.

Le allocazioni dei morsetti del connettore d'interfaccia sono conformi allo standard internazionale ISO 4903 (fig. 1).

Le caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia sono conformi alla racc. X.27 (15 poli) del CCITT.

- Interfaccia d'utente X.21 bis/V.35

Il DTE si collega all'ADU/N mediante i circuiti di interfaccia descritti dalla racc. X.21bis del CCITT.

Le allocazioni dei morsetti del connettore di interfaccia sono conformi allo standard internazionale ISO 2593 (fig. 2).

Le caratteristiche elettriche dei circuiti di interfaccia sono conformi alla racc. V.35 del CCITT.

I circuiti dell'interfaccia X.21bis utilizzati vengono mostrati nella tabella 1.

I DTE sprovvisti dei circuiti C105 e C108 sono ugualmente connettibili all'ADU/N.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

TABELLA 1 - Circuiti d'interlaccia X2 bis utilizzati dall'ADU/N

N. CIRCUITI	DENOMINAZIONE	a DTE	da DTE
102	TERRA O RITORNO COMUNE	☒	☒
103	DATI TRASMESSI		☒
104	DATI RICEVUTI	☒	
105	RICHIESTA DI TRASMISSIONE		☒
106	PRONTO A TRASMETTERE	☒	
107	DCE PRONTO	☒	
10B/1	RICHIESTA DI CONNESSIONE		☒
10B/2	DTE PRONTO		☒
109	INDICATORE DI DATI RICEVUTI E SEGNALI IN LINEA	☒	
114	TEMPORIZZAZ. DI BIT IN TRASM.	☒	
115	TEMPORIZZAZ. DI BIT IN RICEZ.	☒	
125	INDICATORE DI CHIAMATA	☒	
142	LOOP IN CORSO	☒	
141	RICHIESTA DI LOOP 3		☒

Figura 1

Connettore a 15 poli per interfaccia X.21

F _ Fissaggio femmina (filettato)
M - Fissaggio maschio (filettato)

Figura 2

Terminazione di rete per connettività numerica
Morsetti per interfaccia X.21bis/V35

ALLEGATO 11

PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI DA CONNETTERE ALLA RETE PUBBLICA DI TELECOMUNICAZIONI.

Art.1

Definizioni

1. L'omologazione è l'approvazione mediante la quale una specifica apparecchiatura terminale è autorizzata o riconosciuta atta ad essere collegata ad una determinata rete pubblica di telecomunicazione.

Art.2

Campo di applicazione

1. La presente procedura si applica alle apparecchiature terminali definite nell'art.1 del regolamento, con l'esclusione di quelle per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e per i servizi mobile marittimo o mobile aeronautico.

Art.3

Procedura per l'omologazione

1. All'omologazione si provvede sulla base della seguente procedura.

2. Autorità preposta al rilascio delle omologazioni

a) L'autorità preposta al rilascio delle omologazioni è l'ispettorato generale delle telecomunicazioni con sede in viale Europa, 190 - 00144 ROMA.

b) Su richiesta, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni (IGT) fornisce informazioni di dettaglio sulle procedure di omologazione e sui documenti da presentare a corredo delle domande ed indica le specifiche tecniche di riferimento.

3. Soggetti abilitati alla presentazione di richieste di omologazione

Le domande per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali possono essere sottoposte da persone fisiche o giuridiche che costruiscano o distribuiscano o intendano utilizzare le apparecchiature terminali.

4. Domande di omologazione

a) Le domande - in carta legale - per la richiesta di omologazione di apparecchiature terminali devono essere presentate o fatte pervenire all'indirizzo indicato nel comma 2, lettera a).
b) Le domande devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nel comma 5.
c) La domanda deve essere riferita ad una singola apparecchiatura e deve contenere le seguenti indicazioni:
   1) nominativo ed indirizzo del richiedente;
   2) nominativo e numero telefonico per eventuali contatti con il richiedente;
   3) nominativo ed indirizzo del costruttore, sia esso situato in Italia o all'estero;
   4) tipo, marca e modello dell'apparecchiatura terminale;
   5) impiego dell'apparecchiatura terminale;
   6) impegno del richiedente a fornire gratuitamente la documentazione nella quantità richiesta dall'IGT;
   7) impegno a sostenere le spese per l'esecuzione delle prove tecniche necessarie per il rilascio dell'omologazione senza riguardo al risultato;
   8) impegno a fornire per il tempo necessario esemplari dell'apparecchiatura ai fini dell'esame tecnico nelle quantità richieste;
   9) informazioni sulle omologazioni e/o certificati di conformità eventualmente ottenuti o richiesti in altri Paesi della Comunità Europea.

5. Documentazione

a) La domanda di omologazione deve essere accompagnata da una documentazione in triplice copia che contenga i seguenti elementi:

1) descrizione delle applicazioni;
2) elenco delle prestazioni;
3) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparecchiatura;
4) schema a blocchi che indichi gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati;
5) caratteristiche di interfaccia;

6) schemi circuitali;
7) lista dei componenti;
8) parametri elettrici e loro tolleranza: ad esempio, segnali in uscita, alimentazione di energia, impedenze, messa a terra, sensibilità alle interferenze;
9) regole costruttive utilizzate per soddisfare le esigenze di sicurezza e l'allocazione di tensioni pericolose eventualmente presenti nell'apparecchiatura;
10) descrizione generale dell'eventuale software;
11) modalità di introduzione di programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni;
12) viste fotografiche interne ed esterne o disegni;
13) certificazioni (o autocertificazioni) sul rispetto delle condizioni di sicurezza come indicato nella direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione del 19 febbraio 1973, recepita con legge n.791 del 18 ottobre 1977;
14) certificazioni (o autocertificazioni), se necessario, sul rispetto dei limiti, come indicato nella direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica;
15) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati, prendendo a base le specifiche di conformità od, in assenza, specifiche da indicare dal richiedente;
16) indicazione sull'assistenza tecnica in Italia a cura della quale l'apparecchiatura può essere riparata in caso di guasto.

b) La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 16) della lettera a) deve essere redatta in lingua italiana, mentre quella di cui agli altri punti deve essere redatta in lingua italiana o eventualmente in lingua inglese.

c) Ai fini dell'applicazione del "reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali" così come definito nella direttiva 86/361/CEE, si deve produrre - in originale o copia autenticata - il certificato di conformità alla specificazione comune di conformità od a parte di essa, corredato del rapporto delle prove effettuate, rilasciato dal laboratorio omologato o dall'autorità abilitata dello Stato estero.

d) In tale eventualità l'apparecchiatura terminale non è sottoposta nuovamente alle prove di conformità a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite ma soltanto alla verifica tecnico-amministrativa della documentazione.

e) Vengono accettati i certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro o su parti di tali specifiche, se le esigenze essenziali della rete pubblica italiana sono soddisfatte dalla apparecchiatura oggetto della domanda di omologazione. Per esigenze essenziali si intendono quelle che, al momento della domanda, sono valide nel diritto comunitario CEE per le specificazioni comuni di conformità.

6. Verifiche della documentazione ed esame delle apparecchiature

a) Sono previsti un esame generale ed un esame tecnico.
b) L'esame generale è eseguito dall'IGT e comprende essenzialmente:
   1) esame formale della domanda;
   2) verifiche in ordine alla completezza della documentazione;
   3) verifiche della conformità alla normativa vigente;
   4) accertamenti, se ritenuti necessari, sulla validità delle dichiarazioni contenute nella domanda di omologazione, con particolare riferimento alla esistenza di una idonea organizzazione in Italia per l'effettuazione dell'assistenza tecnica.
c) Sulla base dell'esito della verifica l'IGT decide se accettare la richiesta di omologazione. In caso contrario al richiedente sono comunicate per iscritto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le motivazioni che hanno indotto l'IGT a respingere la richiesta.
d) E' adottata ogni riservatezza in ordine alla documentazione presentata.
e) Di norma l'esame tecnico è eseguito dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni (ISPT) su richiesta dell'IGT.
f) Gli esami tecnici possono, altresì, essere effettuati da un laboratorio di prove scelto dall'ISPT, purchè vengano seguite le relative specifiche di conformità.
g) L'IGT, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato:
   1) se le prove sono eseguite dall'ISPT o da altro laboratorio;
   2) la data di inizio delle prove;
   3) la durata necessaria;
   4) il luogo in cui sono effettuate le prove;
   5) il numero delle apparecchiature da sottoporre alle prove;
   6) se richiesta, l'assistenza tecnica da parte del richiedente.
h) Per l'esecuzione delle prove l'ISPT si attiene ai seguenti principi:
   1) viene esaminata, sentito il gestore della rete pubblica, non soltanto la compatibilità con le reti e le strutture delle telecomunicazioni, ma anche la funzionalità dell'apparecchiatura, nel senso che essa adempia realmente alle funzioni di telecomunicazioni dichiarate. L'esame accerta anche che l'apparecchiatura non svolga funzioni incompatibili con le disposizioni vigenti;

2) vengono eseguite opportune prove in caso di dubbi sul mantenimento della compatibilità in condizioni ambientali critiche entro i limiti massimi previsti dalle specifiche tecniche o dalla norma europea tecnica (NET) a cui fa riferimento la domanda di omologazione del richiedente;
3) ove l'ISPT lo reputi necessario, possono essere eseguite prove tecniche inerenti la compatibilità elettromagnetica;
4) le prove tecniche vengono eseguite presso l'ISPT, salvo il caso che quest'ultimo non ritenga opportuno effettuarle in fabbrica o in altra sede in Italia o all'estero. Le spese che ne derivano sono a carico del richiedente.

i) A richiesta dell'ISPT, il richiedente è tenuto a mettere a disposizione personale specializzato per fornire assistenza tecnica nel corso delle prove.

l) I certificati di conformità e, su richiesta, i rapporti delle prove prodotti dall'ISPT sono messi a disposizione del richiedente dall'IGT.

m) L'IGT rilascia il certificato di omologazione entro 180 giorni dalla richiesta dell'utente; entro lo stesso termine sono comunicati all'interessato i motivi dell'eventuale diniego.

7. Sicurezza

a) Con riferimento alla sicurezza, la procedura di omologazione riguarda soltanto gli elementi legati al collegamento dell'apparecchiatura alla rete pubblica di telecomunicazioni.

b) Occorre, pertanto, che, per gli altri aspetti della sicurezza degli utenti e del personale di manutenzione, l'apparecchiatura sia munita di marchio di conformità od accompagnata da certificato di conformità o da dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia.

c) Tuttavia, ove sussistano dei dubbi, possono essere effettuati controlli per determinare la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza. I costi che ne derivano sono a carico del richiedente in caso di esito negativo delle prove.

8. Fornitura di campioni

a) Se l'ISPT ritiene necessario esaminare più di una apparecchiatura, il richiedente deve fornire il numero richiesto di esemplari.

b) Le spese connesse all'invio, ai diritti di dogana ed alla restituzione degli esemplari richiesti sono a carico del richiedente.
c) L'ISPT non è responsabile degli eventuali danni prodotti agli esemplari.

9. Inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico

a) E' consentito al richiedente di eliminare eventuali inconvenienti riscontrati nel corso dell'esame tecnico che possano precludere l'omologazione. In tal caso, l'ISPT stabilisce, d'intesa con il richiedente, il termine entro cui devono essere ripresentate l'apparecchiatura modificata e la nuova documentazione.
b) Se tale termine non è rispettato, l'omologazione non è rilasciata.

Art.4

Omologazione

1. L'omologazione riguarda una determinata apparecchiatura nel suo insieme e non le singole parti. Essa viene concessa alle apparecchiature prodotte in un unico esemplare, oppure alle apparecchiature che, per struttura e funzionamento, sono perfettamente identiche al tipo esaminato, nel caso della produzione di serie.
2. Ogni apparecchiatura omologata è menzionata in un registro pubblico delle omologazioni. In alcuni casi, per ragioni di sicurezza, l'apparecchiatura può non essere menzionata in tale registro.
3. Il richiedente è informato sul tipo di registrazione effettuata.

Art.5

Esclusione dall'omologazione

1. Senza ricorrere alla procedura dell'omologazione sopra descritta, l'Amministrazione, su richiesta degli interessati, rilascia autorizzazioni alla connessione temporanea di apparecchiature alla rete, sia per l'esecuzione di prove funzionali delle stesse (prove in campo), sia in occasione di particolari avvenimenti, fiere, mostre, congressi e simili; per quanto riguarda i prototipi, è consentita l'esecuzione di verifiche tecniche da parte dell'ISPT con eventuale autorizzazione

alla connessione temporanea alla rete al fine di accertare la corrispondenza dell'apparecchiatura alle specifiche tecniche, ma non viene rilasciata l'omologazione.

Art.6

Variazione di ragione sociale del richiedente o del titolare dell'omologazione

1. Qualora durante la procedura di omologazione, o dopo il rilascio della stessa, sia sopravvenuto il cambiamento della ragione sociale del richiedente/titolare, quest'ultimo deve comunicarlo all'IGT.

Art.7

Variazione del nome commerciale dell'apparecchiatura omologata

1. In caso di variazione del nome commerciale di una apparecchiatura già omologata, il titolare dell'omologazione deve darne comunicazione all'IGT dichiarando, sotto la propria responsabilità, che l'apparecchiatura in questione non subisce variazioni di alcun genere. L'IGT provvede ad assegnare un nuovo numero identificativo di omologazione senza far procedere a nuove prove di conformità, riservandosi di effettuare eventuali controlli come previsto all'art. 15 .

Art,8

Modifiche dell'apparecchiatura omologata

1. Ogni modifica all'hardware e/o al software dell'apparecchiatura omologata deve essere notificata all'IGT. A tal fine il richiedente è tenuto a fornire precise e dettagliate descrizioni della modifica e degli effetti conseguenti.
2. Sulla base della documentazione sottoposta, l'IGT decide se l'apparecchiatura deve essere riesaminata. Nel caso di modifiche che varino l'interfaccia con le reti pubbliche o la compatibilità con i servizi offerti dai pubblici gestori, è necessaria una nuova omologazione dell'intera apparecchiatura.

Art.9

Revoca

1. Le omologazioni sono revocate dall'IGT se:
   a) l'apparecchiatura determina perturbazione alla rete od al servizio a causa della non corrispondenza alle caratteristiche previste;
   b) l'apparecchiatura causa danni alla rete pubblica o non garantisce la sicurezza di cui all'art.3, comma 7;
   c) sono intervenute modifiche significative nella rete pubblica per cui l'apparecchiatura è divenuta incompatibile con la stessa;
   d) il titolare dell'omologazione trasgredisce le condizioni dell'omologazione o abusa della stessa.
2. A partire dalla data di revoca nessun altro esemplare dell'apparecchiatura può essere collegato alla rete. Se necessario ogni apparecchiatura del tipo considerato deve essere disconnessa dalla rete.

Art.10

Rigetto della richiesta di omologazione

1. La richiesta di omologazione viene respinta dall'IGT qualora il richiedente:
   a) non soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento;
   b) non assolva alle spese di omologazione entro sessanta giorni dalla ricezione della notifica;
   c) non fornisca l'apparecchiatura o le informazioni entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;
   d) non versi l'acconto richiesto entro trenta giorni dalla notifica.

Art.11

Ritiro della domanda di omologazione

1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di versare le spese nel frattempo maturate.

Art.12

Ricorsi

1. I provvedimenti dell'IGT, relativi alla revoca dell'omologazione o al rigetto o alla sospensione del relativo procedimento, sono impugnabili con ricorso gerarchico al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti.

Art.13

Contrassegni

1. Su ogni esemplare dell'apparecchiatura omologata dev'essere apposto un contrassegno (marchio od etichetta) con le seguenti informazioni:
   a) nominativo del titolare dell'omologazione;
   b) modello dell'apparecchiatura;
   c) anno di fabbricazione;
   d) riferimenti del certificato di omologazione.
2. Il contrassegno deve essere indelebile, posto su una parte dell'apparecchiatura non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1 punto d), visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura.

Art.14

Spese

1. Tutte le spese relative all'omologazione sono addebitate al richiedente nella misura stabilita dal decreto ministeriale previsto dall'art 19, comma quarto, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156.
2. Prima dell'inizio delle prove, l'ISPT comunica per iscritto al richiedente l'importo presunto delle spese di omologazione e contestualmente ne richiede un adeguato anticipo che deve essere versato entro il termine di 30 giorni, pena l'interruzione della procedura di omologazione. Se le spese preventivate superano l'importo previsto, l'ISPT, durante la procedura di omologazione, ne informa il richiedente.
3. Se il richiedente non comunica il suo assenso al riguardo entro trenta giorni, la procedura di omologazione può essere sospesa. In tal caso il richiedente ha facoltà di avviare la procedura del ricorso secondo le modalità indicate nell'art.12.

4. Terminate le prove, viene chiesto al richiedente il versamento del conguaglio delle spese di omologazione, senza riguardo al risultato delle prove stesse in relazione all'eventuale rilascio dell'omologazione.
5. Se il richiedente non provvede al versamento dell'importo richiesto, l'omologazione in corso non viene rilasciata.

Art.15

Controlli

1. Controlli possono essere effettuati, su iniziativa dell'IGT, da parte degli organi centrali e periferici del Ministero p.t. per verificare la corrispondenza delle apparecchiature prodotte o commercializzate all'esemplare omologato, nonchè il rispetto degli impegni assunti nella richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli imposti in sede di omologazione.
2. A tal fine, il titolare dell'omologazione, su richiesta dell'IGT, è tenuto a sottoporre a controllo uno o più esemplari dell'apparecchiatura in produzione o dello stock importato. La verifica è effettuata gratuitamente.
3. Qualora nel corso di tale verifica vengano accertate delle irregolarità:
   a) sono comunicate al titolare dell'omologazione le irregolarità riscontrate;
   b) l'impiego sulla rete pubblica di telecomunicazioni dell'apparecchiatura è temporaneamente proibito;
   c) al richiedente dell'omologazione è imposto un congruo termine per modificare l'apparecchiatura e sottoporla a nuova verifica;
   d) l'omologazione è revocata se il predetto termine non è rispettato oppure se, dopo la seconda verifica, l'apparecchiatura non risulta conforme agli standards del campione esaminato.
4. La verifica volta ai fini della modifica dell'apparecchiatura è effettuata a spese del titolare dell'omologazione.

Art.16

Aspetti generali dell'omologazione

1. Le prove di omologazione sono dirette ad accertare solo la funzionalità dell'apparecchiatura terminale e la sua compatibilità sia con la rete pubblica di telecomunicazione sia con il servizio cui essa è destinata.

2. Il Ministero p.t. si riserva il diritto di modificare le funzioni concernenti la trasmissione, la segnalazione e la commutazione della rete di telecomunicazioni e non assicura che dopo tali eventuali modifiche l'apparecchiatura possa continuare ad essere impiegata sulla rete stessa.
3. Tuttavia l'IGT rende note ai titolari dell'omologazione quelle modifiche che possono influenzare il funzionamento delle apparecchiature omologate e connesse alla rete.
4. Le eventuali modifiche da apportare alle apparecchiature per adeguarle al funzionamento della rete sono a carico dell'utente.
5. Se tali modifiche non sono effettuate , l'IGT si riserva il diritto di imporre la disconnessione delle apparecchiature dalla rete.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

ALLEGATO 12

....

....

....

Nominativo ditta installatrice ....

Autorizzazione [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Grado [ ][ ] Data scadenza [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A

DICHIARAZIONE

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la scrivente ditta dichiara di aver eseguito i sottoelencati lavori in conformita' alla vigente normativa.

[ ] Installato - Collaudato - Allacciato	[ ] Nuovo Impianto
	[ ] Trasformazione
	[ ] Ampliamento
[ ] Cessato	[ ] Diminuzione

Data esecuzione lavoro [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Linea urbana Nr. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A (2)Totale linee urbane collegate [ ][ ][ ]

intestata a ....

Codice Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] CAP [ ][ ][ ][ ][ ]

Indirizzo .... Loc. ....

TIPO APPARATO Nr. Omologazione [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] del [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A

CENTRALINO ....

INTERCOMUNICANTE ....

ALTRO ....

EQUIPAGGIAMENTO / CONSISTENZA

	QUANTITA'
LINEE URBANE	[ ][ ][ ][ ]
LINEE GIUNZIONE	[ ][ ][ ][ ]
APPARECCHI TELEFONICI	[ ][ ][ ][ ]

LINEE URBANE COLLEGATE

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

ESITO DEL COLLAUDO : ....

Data [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
G G M M A A

Ditta installatrice

....

(timbro e firma)

(3) Controfirma dell' abbonato

....

(1) Indirizzo della competente sede territoriale dell'esercente il servizio
(2) Specificare i numeri
(3) L'originale della presente dichiarazione deve essere rilasciata allo abbonato alla data esecuzione lavori, inviandone copia conforme, controfirmata dall' abbonato stesso, all' esercente il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'originale.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

ALLEGATO 13

DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E' LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.

Art. 1

1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto.Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2

1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:
a) installatori e/o manutentori;
b) costruttori;

2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:
a) 1° grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonchè la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
b) 2° grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;
c) 3° grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

Art 3

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:

a) classe installatori e/o manutentori

1) primo grado:

1.1) personale tecnico dipendente:
una unità addetta alla progettazione degli impianti;
una unità addetta alla direzione dei lavori;
otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

1.2) strumenti di misura:
- dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;
- misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali ; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

1.3) locali:
- uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
- magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;

1.4) automezzi:
- cinque automezzi di cui due autofurgoni;

1.5) assicurazione:
- copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

2) secondo grado:

2.1) personale tecnico dipendente:
- una unità addetta alla direzione dei lavori;
- quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

2.2) strumenti di misura
- dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;
- misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

- la strumentazione va inoltre integràta con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature;

2.3) locali: come il primo grado;
2.4) automezzi:
tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

3) terzo grado:
3.1) personale tecnico dipendente:
- una unità addetta alla direzione dei lavori;
- due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

3.2) strumenti di misura:
- dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;
- misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta la licenza

3.3) locali: come il primo grado;
3.4) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4. I privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione.

5. In tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4).

b) classe costruttori
La costruzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni è requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art.4

1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.

2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:

a) certificato di iscrizione alla camera dell'industra, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;

b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;

d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art.3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:

1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza di almeno 2 anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado;

2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno 2 anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di 2° o 1° grado;

3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel 3° grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate.

4) Per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;

h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:
- L 1.000.000 per il primo grado
- L 500.000 per il secondo grado
- L 200.000 per il terzo grado
- L 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.

3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiature terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n°15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.

4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell' Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g).

6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).

Art.5

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n.117, lett. a), della tariffa annessa al dPR 26 ottobre 1972, n.641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art.2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art.6

1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'art.3.

2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art.7

1. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni nonchè procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
c) infrazione,debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.

2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art.3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lett. c), d) ed e) e del comma 2, nonchè nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art.8

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.

2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art.4.

3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art.9

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo della legge n. 109/1991, recante «Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni»:

«Art. 1. — 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa in vigore.

3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di omologazione.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:

a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo comma;

b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;

c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto del collaudo;

d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni indicate alla lettera *b)*;

e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate;

f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;

h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti.

Art. 2. — 1. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire diecimilioni.

2. Qualora la violazione riguardi la dispozione del comma 2 dell'art. 1 è altresì disposta la confisca delle apparecchiature.

Art. 3. — 1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4. — 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni».

Note alle premesse:

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per la legge n. 109/1991 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973, come sostituito dall'art. 45 della legge n. 103/1975:

«Art. 183 (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*): — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'art. 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo e di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto da quarto comma dell'art. 184, sono di competenza dell'amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione».

Nota all'allegato II:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 19 (*Divieto di prestazioni gratuite*). — Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commmi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro».

Nota all'allegato 13:

— La legge n. 15/1968 ha dettato norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

92G0344

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651395) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 0 0 1 4 0 0 9 2 *

L. 7.800